

NELLA CAUSA

DEL SIGNOR MARCHESE
MICHEL ANTONIO DI
CAVOR

Gentiluomo della Camera di S. M.

C O N T R O IL SIGNOR CONTE GIAMBATISTA ROVERO

Di Pralormo, Monteu, e Rofana affittito, attesa la sua pupillar età dal signor Notajo, ed Attuario Collegiato Gio. Antonio Molineri in qualità di Tutore provistoli per atto 7. Maggio 1754. rogato Romero, fecogionta la Mensa Arcivescovile della Metropolitana della presente Città, o fia Sua Eminenza il Sign. Cardinale, ed Arcivescovo GIAMBATISTA ROVERO,

*Cavaliere del Supremo Ordine della Santissima Annunziata,
e tutti li suddetti.*

C O N T R O LI SIGNORI CONTE D. MELCHIOR GENNA DI COCONATO. E MARCHESE FELICÉ CEVA DI NUCETTO,

*Eredi del fu Signor Abate D. Giovanni Amedeo Benzo di Santena
Cavaliere Gran Croce de' Santi Morizio, e Lazaro.*

S O M M A R I O.



RATTASI di questione fovera la successione del Feudo, con Castello, Beni, Rediti, e Dipendenze di Santena già tenuto, e posseduto dall'ora fu sign. Conte Gianfranco Filiberto Benzo refosi defonto senza Prole in Febbrajo 1748.

Il detto Feudo già posseduto, e lasciato al tempo di sua morte da esso fu sign. Conte Gio. Francesco Filiberto Benzo, consisteva in una quarta, e decima sesta parte della giurisdizione col

Castello, Giardino, Dritti, e Rediti, Fabbriche, Siti, Beni, e Pertinenze, il tutto specificato, e descritto in consegnamento feudale delli 6. Giugno 1721. riferito al num. 2421.

Dal detto sign. Marchese di Cavor si è proposto, e concluso dichiararsi spettare in suo favore, come proffimiore Agnato capace il detto Feudo con Giurisdizione, Castello, Beni, Rediti, e Pertinenze come provenienti dal fu signor Matteo Benzo comune Stipite investito dalla Mensa Arcivescovile in Investitura 15. Febbrajo 1265. Epperció mandarsene il medesimo immettere, ed immeffo mantenerli nel possesso con li frutti, e redditi decorfi dal giorno della morte di detto fu sign. Conte ultimo defonto in poi; sotto l'esclusione però di quanto resta specificato, e compreso di acquisto posteriore cioè.

*Comp. 30. xbre
1748.*

*Comp. 24. Lugl.
1749.*

- Comp. 10.Lug. 1750.* 4 Un donzeno della detta giurisdizione, ed il tetto della caffina con tavole cinquanta di fedime, e la Torre del Castello di Santena, sì e come refta meglio fpiegato, e defignato in Inftrumento 23. Aprile 1529, num. 2230, di divifione tra il sign. Giovanni Fran- cefco Benzo, e sig. Pietro Broglia in feguito ad acquifto da effi fatto per Inftrumento precedente delli 27. Febbrajo 1525, n. 2209.
- Più la cafa con Sedime avanti, ed altri Edificj, colla porzione 5 della Torre del Castello, e la decimafetta parte di detta giurisdizione avuti in acquifto dal fu sign. Giofredo Benzo, sì e come rifulta da Inftrumento delli 11. Luglio 1560. Num. 2279.
- Più il Castellaffo, e Cafà de Serroti d'altro acquifto menzionato in Inveftitura delli 20.Maggio 1728. num. 2465.
- Comp. 20.xbre 1748.* 7 Il predetto sig. Abate di Santena già interveniente in contraddittorio, di cui fi era affegnata la Caufa a Sentenza, propofe fpettare detto Feudo in fuo favore nella qualità d'Agnato proffimiore al detto fu sign. Conte ultimo defonto fuo Nipote, prelativamente al detto sign. Marchese di Cavor, e confequentemente effer tenuta la detta Menfa Arcivefcovile, e per effa il predetto Monfignor Arcivefcovo a concederli l'Inveftitura come aveva conchiufo farfi, e prononciarfi.
- Per parte di Monfignore Arcivefcovo, ed indi dal predetto signor Conte, e Senatore Rovero come inveftito dal medefimo del detto Feudo per Inveftitura delli 30. Settembre 1748., e pofcia per parte del signor Conte Giambattista Rovero di lui figlio, ed erede fubentrato in Caufa per la morte intanto accaduta al medefimo, è ftato nuovamente inveftito dalla Menfa Arcivefcovile per Inveftitura 12. Maggio e 16. Lugl. 1753. n. 2817. Si era oppofto, e conchiufo, quanto al detto sig. Abate Benzo di Santena non farfi luogo alla per effo domandata Investitura come incapace di detto Feudo retto, e proprio, attefa la fua qualità d'Ecclefiaftico; a quali eccezioni ha pur aderito il detto signor Marchefe di Cavor e perciò mantenerfi, e bifognando reintegrarfi, o immetterfi detto sign. Conte Rovero nel poffeffo di detto Feudo con giurisdizione, e pertinenze ad efclufione di detto sign. Abate con li frutti dal giorno della morte del detto fu signor Vaffallo Benzo ultimo defonto.
- Quanto al sign. Marchefe ha oppofto non coftare della di lui agnazione feudale, e vocazione al Feudo fuddetto, e dover detto sig. Conte Rovero come inveftito per forma di detta Investitura delli 27. Febbrajo 1748. Venir mantenuto, e bifognando immeffo nel poffeffo delle dette porzioni di Giurisdizioni, Beni Feudali, Castello, ed ogni altra cofa a detto Feudo fpettante efclufivamente a detto sign. Marchefe, e ciò perché fiafi aperta a favor della Menfa la ragione della devoluzione per linea finita, ed affolverfi dalle domande del medemo Marchefe.
- Opponendo farfi per ora luogo alla decifione delle quantità, e porzioni di detto Feudo potute fpettare al Matteo Benzo inveftito nel 1265. fino difcuffo l'Articolo pregiudiciale alla detta pretefa agnazione feudale, falvo tutto al più anche a riguardo della quantità della giurisdizione, cioè fe di un Donzeno e mezzo, o due Donzeni, perchè nel refto la Caufa non fia per anche matura.
- Perfiftendo all'oppofto il sign. Marchefe effer la Caufa matura quanto al tutto, e perciò fovra il tutto doverfi definire.
- Sullo ftato di quanto fovra fi era affignata la Caufa a Sentenza per Ordinanza delli 23. Gennajo 1753. fra li detti Signori
- Comp. 10.Lug. 1750.* 4
Altra 3.Luglio 1752.
Comp. 20.xbre 1748. 7
Comp. delli 10. e 11.Giugno 1749. 8
Comp. 19.xbre. 1749.
Comp. 11.Apr. 1749. 9
Comp. 10.Giu. 1749.
Comp. 24.9bre 1752.
Comp. 24.9bre 1752. 10
Comp. 4.Genn. 1753.
Comp. 18.xbre 1752. 11
Comp. 10.Gen 1753. 12

Marchese di Cavor, Conte Rovero, ed Abate Benzo di Santena con intervento di detto Monfignor Arcivescovo, quale fi è dichiarato dover anche afficer la medema Ordinanza, e così pure la Sentenza da pronociarfi.

13 Dopo qual Ordinanza refofi defonto il predetto sign. Abate di Santena, fuperstiti li fovra nominati Signori Marchefe Ceva Nucetto, e Conte Genna fuoi Nipoti, e Coeredi univerfali, evocati quefti, ed intervenuti in Caufa, fi è conchiufo in loro contraddittorio.

14 Per parte del sign. Conte Rovero dichiararfi li medefimi tenuti nella qualità fuddetta alla rapprefentazione, e rimeffione de' frutti dal detto fu sign. Abate percevuti dal mefe di Febbrajo 1748. in poi, mediante la paffata fottomiffione.

15 Dal sign. Marchefe di Cavor dichiararfi quelli tenuti alla rapprefentazione, e rimeffione dei detti frutti, e redditi come fovra della porzione del Feudo, Beni, e Dritti feudali di Santena, che in feuguito alle fue propofizioni negl'atti fatte, verranno aggiudicati a fuo favore.

*Comp. 11.7mbre
1753.*

16 E nel merito proponendo che per la morte di detto sign, Abate, quando anche foffe ftato capace del Feudo, fi farebbe nuovamente aperta, e fpettarebbe a fuo favore la fuceffione nelle porzioni dello fteffo Feudo, Beni, e Rediti feudali propofto, ha conchiufo fubordinatamente, e per qualunque evento in contraddittorio dei rifpettivi Signori Avverfanti così dichiararfi fenza pregiudicio però delle dette propofizioni, e conclufioni principali.

17 Dalli detti Signori Marchefe Ceva di Nucetto, e Conte Genna, fi è propofto, e conchiufo dichiararfi effer fpettato, e fpettare il Caftello, e Giurifdizione, Beni, e Rediti di Santena in favor loro per la porzione già tenuta, e poffeduta dal detto fu sign. Abate Amedeo Benzo di Santena nella qualità de' fuoi Eredi univerfali; E fubordinatamente nella qualità, e come difcendenti per mezzo di Femine dalli rifpettivi Antenati del medefimo, e così tenuta la Menfa a fpedirli l'opportuna Inveftitura efclufivamente al sig. Marchese di Cavor, e dichiararfi pure effer fpettati, e spettare a loro favore, come eredi fuddetti li frutti, e redditi di detto Feudo già ftati dal detto sign. Abate percevuti, non oftante la fottomiffione da effo paffata, e venir in tal parte bifognando affolti dalle avverfarie domande colle fpefe.

*Comp. 9. Agofto
1754.*

18 Inoltre fi è da effi signori Conte Genna, e Marchefe Nucetto conchiufo dichiararfi non effer Feudali, deverfi perciò feparare a loro favore.

19 La Cafà detta della Torre con adiacenze nelli Ajrali di Santena con altre cafe de' quali in Inftrumento 17. Febb. 1525. n.2209. Ed inveftitura de 27. Marzo 1526.n.2218. come di femplice enfi-teufi.

20 La Fabbrica ruftica, o fia Caffina in vicinanza del Caftello detto di Santenotto ora denominata la Caffinetta di acquifto in Inftrumento delli 18 Agofto 1571.n. 2295.

21 La Fabbrica del Caftello di acquifto delli 22.Luglio 1718. n.2414.

22 La Cafà denominata del Serrotto di acquifto in Inftrumento 29. Maggio 1720. n. 2415.

23 Con più fi fono propofti dalli medemi li miglioramenti fatti al Caftello con intiera reidificazione per quella parte di Fabbrica che fi ritrova confrutta ful fuolo feudale, poichè per l'altra parte edificata

ficata nel fondo allodiale non debba effervi queftione in ordine alla proprietà e pertinenza, e dover per dette fepearazioni, fabbriche, miglioramenti, e fpefe, aver in ogni evento l'infiftenza in detti Beni avverfariamente pretefi come subordinatamente hanno chiefto ordinarfi.

*Comp. 4.7mbre
1754.*

24 Per parte del signor Marchefe di Cavor foftenendofi per la porzione del Feudo con giurisdizione, Caftello, Beni, e Redditi da lui propofta che abbia fempre confervata la rigorofa natura di Feudo retto, e proprio, ed agnatizio, fi è perfiftito nelle propofizioni, inftanze, e conclufioni per fua parte avanti fatte a riguardo di detta porzione.

25 Quanto alli fovra deffignati acquifti, ha dichiarato non voler entrare in alcuna contestazione alla riferva di quello delli 22. Luglio 1718. di parte di Caftello, o fia fabbrica presentemente confufa ed incorporata nel corpo del Caftello feudale per cui poffa bensì competer la bonificazione in ragione di miglioramenti, e non la fepearazione.

26 Quanto alli detti propofti miglioramenti fi è ripetito quel tanto, che già aveva detto in contraddittorio del sig. Abate della Scheraine, e del sign. Abate di Santena, cioè non effer per ora tenuto di entrar in conteftazione per detti pretefi miglioramenti, per dover precedere la definizione del giudicio principale fovra la pertinenza del Caftello, Beni, e Rediti feudali, dal di cui efito dipenda l'accertamento di ciò poffa, e debba intereffarlo a renderfene contraddittore, dichiarando intanto non diffentire per ogni fuo intereffe di ftare, ed acquietarfi alla relazione, e giudicio del sig. Caftelli delli 30. Dicembre 1746. num. 2673. e di buonificare a fuo tempo, ed ogni volta, che venga a fuo favore giudicato tutto ciò, che in proporzione le poffa venir aggiudicato, fia per effer dovuto fovra le ll. 5000. dell'importare di detti miglioramenti giudicato dal detto sig. Efperto, e di bonificare altresì ciò, e quanto che per comprenfione, ed in utilità di detto Caftello poffa effer dovuto per quanto da lui fi poffa con effetto confeguire, sì e come verrà a fuo tempo riconofciuto, e liquidato.

*Comp. 1.Lugl.
1755.*

27 Per parte del sign. Conte Rovero fi è conchiufo dichiararfi detto luogo di Santena, Caftello, Giurifdizione, e Dipendenze feudali di Feudo retto, e proprio, e mafcolino, e così efferfi fatto luogo alla devoluzione già propofta, rejette le avverfarie inftanze, e conclufioni.

28 Non farfi luogo alla fepearazione fubordinatamente chiamata da detti Signori Conti Genna, e Marchefe Ceva per la fovra menzionata Cafa della Torre, Caffinotta, e Fabbrica del Caftello perché feudali, e rifpetto alla Cafa detta del Serrotto ove fi faccia luogo a detta fepearazione, dover fpettare alla Menfa il Canone fovra d'effa di cui infra al num. 333.

29 Quanto alli pretefi miglioramenti non effer li medesimi della prefente ifpezione, e doverfi avanti ogni cofa decider la Caufa nel merito, con la riferva in altro giudicio, di cui infra al n. 334.
30 Quindi fi divide la relazione in due parti, riferendofi nella prima lo ftato degli atti, e nella feconda quello dei documenti rifpettivamente prodotti.